



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 13 aprile 2015
(OR. en)**

7066/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0002 (NLE)**

**AVIATION 42
RHJ 4
RELEX 204**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: PROTOCOLLO che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

PROTOCOLLO
CHE MODIFICA L'ACCORDO EURO-MEDITERRANEO SUI TRASPORTI AEREI
TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, DALL'ALTRA,
PER TENER CONTO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA
DI CROAZIA ALL'UNIONE EUROPEA

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in quanto parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Stati membri dell'Unione europea (gli "Stati membri"), e

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA,

dall'altra,

VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Repubblica di Croazia è parte dell'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e dal Regno hascemita di Giordania, dall'altra¹, firmato il 15 dicembre 2010 ("accordo").

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo in lingua croata² fa fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche.

ARTICOLO 3

1. Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, qualora dovesse essere approvato dalle parti successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, il protocollo entrerebbe in vigore, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo, un mese dopo la data dell'ultima nota trasmessa nell'ambito di uno scambio di note diplomatiche tra le parti che confermi l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente protocollo.

¹ Il testo dell'accordo è pubblicato in GU UE L 334 del 6.12.2012, pag. 3.

² Edizione speciale in lingua croata, capo 7, volume 24, pag. 280.

2. Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo ed è applicato in via provvisoria a decorrere dalla firma da parte delle parti.

Fatto a ..., in duplice esemplare, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER GLI STATI MEMBRI

PER L'UNIONE EUROPEA

PER IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA